

**Tribunale Vicenza, Sez. I, Decr., 01/09/2022**
**CONCORDATO PREVENTIVO > In genere**
**Intestazione**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Vicenza**

**Sezione Prima Civile - Procedure Concorsuali**

**Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nella persona dei sig.ri Magistrati**

- 1) dott.ssa Paola Cazzola - Presidente**
- 2) dott. Giovanni Genovese - Giudice relatore**
- 3) dott.ssa Silvia Saltarelli - Giudice**

**ha pronunciato il seguente**

**DECRETO**

**nelle procedure riunite n. 8-1/2021 e 8-2/2021 R.G. Fall.**

**TRA**

(...)

**creditore reclamante**

**E**

(...)

**creditore reclamante**

**E**

(...)

**debitori reclamati**

**E**

(...)

**creditore intervenuto**

**E**

(...)

**creditore intervenuto**

**E**

(...)

**intervenuto**

**Provvedimento reclamato: decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi da**

sovraindebitamento del 27/09/2021

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con distinti reclami depositati entrambi in data 11/10/2021, (...) (sub. (...)) e (...) (sub. (...)) impugnavano il decreto del 27/09/2021 con il quale il giudice delegato aveva omologato l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dai debitori odierni reclamati, dolendosi di una serie di vizi procedi mentali e di merito.

In particolare, i reclamanti lamentavano:

- l'avvenuta comunicazione ai creditori, da parte del gestore della crisi, di un mero estratto del ricorso anziché della proposta integrale, con conseguente compromissione del diritto di esprimere consapevolmente il proprio voto;
- la sterilizzazione del voto contrario espresso da (...) ex art. 12 comma 3-ter L. n. 3 del 2012, per asserita violazione del merito creditizio;
- la neutralizzazione del voto contrario espresso in udienza da (...) per tardività rispetto al termine di 10 giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 11 L. n. 3 del 2012, benché il decreto di convocazione non facesse menzione di tale termine, e prevedesse invece la possibilità di presentare memorie fino all'udienza;
- E avvenuta omologazione dell'accordo prima che fosse decorso il termine di 10 giorni concesso ai creditori dall'art. 12 comma 1 L. n. 3 del 2012 per formulare le proprie osservazioni (l'udienza era stata tenuta il 21/09/2021 e il decreto di omologa era stato depositato il 27/09/2021);
- la non convenienza dell'accordo.

Si costituivano in entrambi i procedimenti i debitori reclamati, chiedendo il rigetto dei reclami e la conferma del decreto di omologa dell'accordo. Quanto al reclamo proposto da (...) se ne eccepiva altresì l'inammissibilità ex art. 12 comma 3-ter L. n. 3 del 2012.

Si costituivano altresì il creditore (...) il quale aderiva alle domande dei reclamanti, nonché la creditrice (...) in proprio (oltre che quale legale dei sovraindebitati) e l'Organismo di Composizione della Crisi, che ne chiedevano viceversa il rigetto.

Nel corso del giudizio (...) subentrava, quale cessionaria del credito, air originario creditore (...)

Con decreto del 12-17/05/2022, il Tribunale accoglieva i reclami relativamente al primo motivo e, rilevata la sussistenza di error in procedendo, revocava il decreto di omologa, riuniva i due subprocedimenti, disponeva la comunicazione della proposta integrale di accordo a tutti i creditori e fissava una nuova udienza di comparizione dinanzi al giudice relatore, delegato alla trattazione.

11 procedimento proseguiva quindi secondo le modalità previste dall'art. 12 L. n. 3 del 2012.

2. Osserva il Collegio che, all'esito del rinnovato procedimento, non emergono vizi procedurali, né essi sono stati sollevati dalle parti nel nuovo termine ex art. 12 comma 1 L. n. 3 del 2012, concesso all'udienza del 06/07/2022.

Nella propria relazione, il gestore della crisi ritiene non valida la dichiarazione di voto della (...) in quanto inviata a mezzo PEC recante il nome a stampa di (...) senza indicazione della qualifica, né della delega o mandato; conferma inoltre che il voto di (...) (riferito al credito ceduto da (...)) dovrebbe essere sterilizzato per violazione del merito creditizio.

In ragione di tali esclusioni, ed in virtù del meccanismo del silenzio/assenso, la percentuale del 60% risulterebbe raggiunta.

Entrambe le conclusioni non appaiono condivisibili.

3. Quanto alla validità del voto trasmesso a mezzo PEC da (...) l'utilizzo di tale strumento soddisfa di per

sé i requisiti di certezza e immodificabilità della dichiarazione, che non devono perciò essere ricercati in modo distinto nella documentazione allegata.

La PEC è infatti uno strumento previsto dalla L. n. 3 del 2003 e regolato dal D.P.R. n. 68 del 2005 proprio al fine di garantire l'integrità e l'inalterabilità dei messaggi inviati e ricevuti; l'art. 4 D.P.R. n. 68 del 2005 stabilisce in particolare che "La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge".

Nel momento in cui viene spedita, la PEC viene racchiusa in una c.d. busta di trasporto, cioè una busta virtuale firmata dal gestore PEC del mittente, all'interno della quale è inserito l'intero messaggio originale inviato dal mittente e i dati relativi alla certificazione della comunicazione. Sulla busta verrà applicata una firma elettronica, idonea a garantire la provenienza e l'integrità del messaggio.

L'art. 45 D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede poi che "I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale".

Vero è che l'autenticità del mezzo utilizzato (la PEC) non garantisce, a rigore, l'autenticità del documento allegato, il quale può recare una firma analogica o digitale (che possiedono dei propri requisiti di validità) o esserne anche privo; tuttavia, proprio la sicura riferibilità del messaggio (e dei suoi allegati) al mittente fa sì che, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), "I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale".

In altri termini, la scelta legislativa è nel senso per cui, fatte salve specifiche deroghe, il documento trasmesso a mezzo PEC equivale al documento in forma scritta, la cui riferibilità al mittente è attestata non tanto dalla sottoscrizione, quanto dall'attestazione da parte del gestore del servizio di posta elettronica certificata. La riferibilità della PEC alla persona giuridica supera qualunque perplessità in ordine al ruolo ed ai poteri della persona fisica che opera per suo conto, non essendo questa la sede per operare un sindacato di questo tipo.

4. Per quanto riguarda la pretesa sterilizzazione del voto espresso da (...) Per violazione del merito creditizio, ritiene il Collegio che si tratti di conseguenza non prevista dalla legge.

Secondo il primo giudice, la previsione di legge circa la perdita, da parte del creditore, della facoltà di opporsi all'omologa comporterebbe altresì la perdita della possibilità di votare contro la proposta. Ciò non pare tuttavia suffragato né dal tenore letterale, né dalla collocazione sistematica della disposizione.

L'art. 12 comma 3-ter L. n. 3 del 2012, vigente *ratione temporis*, disponeva testualmente che "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

Sul piano letterale, essa sanziona dunque il creditore non meritevole con la perdita della facoltà di proporre "opposizione o reclamo in sede di omologa". Orbene, l'"opposizione" non può che identificarsi con le osservazioni che il creditore può presentare nei dieci giorni successivi alla comunicazione della relazione da parte del gestore ex art. 12 comma 1, mentre il "reclamo" è lo strumento di impugnazione previsto dal comma 2.

Entrambe le sanzioni si riferiscono perciò a fasi successive a quella del voto, e non all'esclusione dal computo della maggioranza ex art. 11 comma 2.

Peraltro, proprio l'inciso "anche se dissenziente" rappresenta un sicuro indice della rilevanza che la legge attribuisce, anche in questo caso, al voto del creditore, ai fini del computo della maggioranza.

Sul piano della collocazione sistematica, va evidenziato che, allorquando il legislatore ha inteso prevedere il c.d. cram down, lo ha fatto espressamente; ciò è avvenuto, peraltro, proprio nel comma immediatamente seguente a quello in esame (comma 3-quater), secondo cui "Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

Non vi è dunque motivo per ricavare una sterilizzazione implicita del voto contrario del creditore che abbia violato il merito creditizio ad opera del comma 3-ter, immediatamente dopo, tale conseguenza viene invece formulata in modo espresso per una diversa fattispecie, senza alcun richiamo a quella prevista dal comma precedente.

Convergenti elementi testuali e sistematici inducono conclusivamente ad escludere che la violazione del merito creditizio comporti il cram down del voto del creditore, essendo invece tale condotta sanzionata con la perdita delle (sole) facoltà di proporre opposizione dopo la ricezione della relazione finale del gestore della crisi e reclamo ai sensi dell'art. 12 comma 2.

5. Alla luce di quanto sopra, l'esito della votazione non consente di ritenere raggiunta la maggioranza, in quanto, alla luce delle risultanze comunicate dal gestore della crisi, a fronte di crediti chirografari complessivi pari ad Euro 861.948,00, i creditori dissenzienti rappresentano un totale di Euro 600.406,00.

L'accordo non può pertanto essere omologato.

6. Le spese di giudizio devono essere interamente compensate, in quanto il decreto di omologa è stato revocato per error in procedendo (non imputabile ad alcuna delle parti) che ha reso necessaria la rinnovazione del procedimento, mentre, nella presente fase, l'accoglimento o meno delle osservazioni ex art. 12 comma 1 L. n. 3 del 2012 non comporta soccombenza in senso tecnico.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nei reclami riuniti iscritti al n. 8/2021 sub (...) c 2 R.G. Fall., così decide:

non omologa l'accordo di composizione della crisi;

compensa interamente le spese di giudizio.

### **Conclusione**

Così deciso in Vicenza, il 1 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2022.